

# **PROTOCOLLO "TRASPORTI" DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI: LA PROPOSTA DELLA CIPRA**

**Dopo che le Parti contraenti la Convenzione delle Alpi non sono riuscite a trovare un accordo per il testo del protocollo "Trasporti", nonostante più di cinque anni di trattative, la CIPRA propone una propria bozza di testo, basata sul testo del 26 aprile 1995 (liberamente tradotto in italiano, in mancanza di una versione ufficiale) e sulla recente proposta del febbraio 1996 per le "Necessità di azione nel campo dei trasporti". Le parti di testo in corsivo sono i punti in cui il testo proposto dalla CIPRA si discosta dalle formulazioni fino ad ora discusse. La CIPRA ha rinunciato a riformulare completamente il protocollo in considerazione dell'obiettivo fissato dai ministri dell'ambiente di raggiungere un accordo prima dell'estate.**

## **Preambolo**

### **Capitolo 1 - Disposizioni generali**

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Articolo 3 Impegni fondamentali

Articolo 5 Cooperazione internazionale

### **Capitolo 2 - Misure specifiche**

Articolo 6 Mezzo di trasporto - necessità di adottare provvedimenti generali

Articolo 7 Necessità di adottare provvedimenti nel settore ferroviario e del trasporto pubblico

Articolo 8 Necessità di adottare provvedimenti nel settore dei trasporti stradali

Articolo 9 Necessità di adottare provvedimenti nel settore del trasporto aereo

Articolo 10 Necessità di adottare provvedimenti nel settore degli impianti turistici

## **Preambolo**

- in ottemperanza agli impegni assunti in base all'accordo del 7 novembre 1991 per la tutela delle Alpi (Convenzione delle Alpi) di garantire una politica globale per la tutela e lo sviluppo sostenibile dei territori alpini,

- in ottemperanza dei loro obblighi in base all'articolo 2, comma 2 e 3 della Convenzione delle Alpi,

- consapevoli che le Alpi sono lo spazio economico e vitale delle popolazioni locali,

- consapevoli che le popolazioni locali devono essere poste nelle condizioni di determinare esse stesse le prospettive del proprio sviluppo sociale, economico e culturale, nonché concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale,

- consapevoli che a causa dell'evoluzione economica e demografica degli ultimi decenni il traffico stradale e aereo è aumentato in misura massiccia e che senza le opportune misure il carico ambientale dovuto al traffico aumenterà ulteriormente a seguito del Mercato interno europeo, dello SEE e dell'evoluzione dei Paesi dell'Europa centrale e orientale.

- consapevoli che anche nella regione alpina è stata promossa una crescente motorizzazione individuale,

- consapevoli che i conseguenti danni ambientali legati al traffico

provocano crescenti problemi ecologici e sanitari, che rendono necessaria un'azione comune,

- consapevoli che le particolarità delle regioni montane per quanto riguarda gli spazi ridotti e la diffusione e il maggior effetto di tutti i tipi di emissioni richiedono particolari

provvedimenti e norme per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture destinate ai trasporti,

- consapevoli che è necessaria un'ampia campagna di informazione per rendere noti i nessi che intercorrono tra il traffico e l'ambiente in modo da suscitare maggiore comprensione per la necessità di ridurre l'inquinamento dovuto al traffico,
  - consapevoli che la regione alpina, attraversata da vie di comunicazione in parte molto frequentate, deve comunque essere accessibile in maniera sufficiente a garantire la coabitazione delle popolazioni e a mantenere l'efficienza economica,
  - consapevoli che le decisioni a carattere pianificatorio sono di massima importanza per l'evoluzione dei trasporti nella regione alpina,
  - adoperandosi per istituire un sistema dei trasporti che contribuisca in modo decisivo a promuovere la qualità della vita e la crescita qualitativa e quindi per
  - fare in modo che l'evoluzione del traffico non danneggi l'ambiente,
  - coordinare meglio il potenziamento e la costruzione di vie di comunicazione tenendo maggiormente conto delle esigenze della protezione dell'ambiente,
  - promuovere il trasporto combinato come pure il traffico per mezzo di catene continue di trasporto, affinché siano sfruttate completamente le capacità disponibili per il trasporto merci per ferrovia e mediante vie d'acqua,
  - ridurre gli effetti negativi del traffico ad un livello non dannoso per uomini, animali e piante,
  - realizzare provvedimenti conformi al mercato che permettano di imputare ad ogni vettore i costi infrastrutturali e i costi esterni, fra l'altro secondo il principio di causalità.
  - nella convinzione che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le necessità ambientali,
  - nella convinzione che determinati problemi possano essere risolti solo in modo transfrontaliero e che ciò renda necessario provvedimenti comuni da parte dei Paesi alpini,
  - riconoscendo l'accordo sui trasporti stabilito nel quadro dell'accordo di adesione dell'Austria all'U.E., l'accordo sul transito tra CEE e Svizzera e l'accordo sui trasporti tra CEE e Slovenia, nonché l'accordo EWR (Spazio economico europeo).
- le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue.

## **Capitolo 1 - Disposizioni generali**

### ***Articolo 1 Finalità***

Questo protocollo ha come proprio obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e i rischi, nel campo dei trasporti, all'interno e attraverso le Alpi, ad un livello non dannoso per uomini, animali e piante.

### ***Articolo 2 Considerazione delle finalità nelle altre politiche***

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre politiche, compresa l'armonizzazione transfrontaliera dei provvedimenti.

### ***Articolo 3 Impegni fondamentali***

(1) Le Parti contraenti si impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per realizzare gli obiettivi di questo protocollo, tra l'altro attraverso un maggior trasferimento del traffico, in particolare del traffico merci, su rotaia. Questo può verificarsi tra l'altro mediante la creazione di adeguate condizioni quadro, infrastrutture e incentivi conformi al mercato, senza discriminazioni in base alla nazionalità.

(2) Nel rispetto del diritto internazionale, a salvaguardia della regione alpina e per motivi specifici, in particolare di carattere locale, le Parti contraenti possono adottare misure e provvedimenti anche più severi di quelli contemplati dal presente Protocollo. Le Parti contraenti si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare dette misure.

#### **Articolo 4 Partecipazione degli enti territoriali**

*(testo normale, conforme a quello degli altri protocolli)*

#### **Articolo 5 Cooperazione internazionale**

(1) Le Parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale più idoneo.

(2) Le Parti contraenti favoriscono una più intensa cooperazione internazionale tra i rispettivi organismi competenti. Nelle aree di confine questa cooperazione mira soprattutto all'armonizzazione delle necessità regionali in materia di trasporti.

3) Quando gli enti territoriali non sono in grado di adottare le misure che sono di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare ad essi la possibilità di rappresentare in modo incisivo gli interessi della propria popolazione.

### **Capitolo 2 - Misure specifiche**

#### **Articolo 6 Mezzi di trasporto - necessità di adottare provvedimenti generali**

(1) Le Parti contraenti si impegnano, nel caso di costruzione di ogni nuova infrastruttura e di potenziamento di quelle esistenti, che hanno o potrebbero avere conseguenze anche sui Paesi confinanti, a condurre studi sulla loro opportunità e analisi dei rischi secondo le normative nazionali, che permettano di valutare e di tener conto, quando si tratta di realizzare le misure adottate, della necessità di tali opere nel contesto della politica dei trasporti, della loro compatibilità ambientale, delle ripercussioni sul territorio e della loro necessità.

(2) La conservazione di un ambiente sano e vitale, la conservazione della biodiversità e la limitatezza delle risorse richiedono che vengano posti precisi limiti ai danni causati dal traffico e che sia garantito uno sviluppo dei trasporti razionale, sicuro e compatibile con l'ambiente. Le Parti contraenti adottano quindi i provvedimenti necessari per evitare in particolare il traffico non necessario, ridurre le spese di trasporto e trasferire completamente su rotaia il trasporto merci attraverso le Alpi. Anche il traffico tradizionale su carri completi dovrebbe essere sviluppato sul piano tecnico e organizzativo.

(3) Le Parti contraenti adottano provvedimenti politico-strutturali, che tendono a provocare, anche nelle regioni scarsamente colonizzate e abbandonate, una riduzione il più possibile completa del traffico individuale motorizzato.

(4) Le Parti contraenti si impegnano ad adottare provvedimenti per far pagare ai mezzi di trasporto, in base al principio di causalità, i costi di trasporto entro due anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, entro cinque anni, tutti i costi esterni, in particolare i costi ambientali.

(5) Al fine di coordinare in modo più funzionale la politica globale dei trasporti promossa nella regione alpina, è necessario tenere delle riunioni dei Ministri dei trasporti, come pure procedere all'analisi comune dell'evoluzione del traffico e prevedere, tenuto conto della necessità di una politica di pianificazione del territorio coordinata, una consultazione reciproca alla vigilia di importanti decisioni in materia di politica dei trasporti. Se non si

riesce, nonostante tutti i tentativi, a trovare un accordo per decisioni che richiedono il consenso in materia di politica dei trasporti o di pianificazione dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano ad applicare i regolamenti per la risoluzione dei conflitti conformemente all'articolo 15 della Convenzione di Espoo.

### **Articolo 7 Necessità di adottare provvedimenti nel settore ferroviario e del trasporto pubblico**

(1) Le Parti contraenti adottano provvedimenti per la modernizzazione, il rinnovamento, il potenziamento e, in caso di necessità, la costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie, così come per il miglioramento delle condizioni generali giuridiche, tecniche, organizzative, logistiche ed economiche, che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Convenzione delle Alpi all'articolo 2, comma 2, lettera j. In considerazione dell'accettazione di questi progetti da parte della popolazione è necessario accordare una particolare importanza alla protezione dalle immissioni.

(2) Ugualmente indispensabile è lo sviluppo del trasporto combinato per il trasporto merci interalpino e transalpino. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi affinché le ferrovie concentrino maggiormente i loro sforzi organizzativi sul traffico combinato, sia promossa la costruzione di terminali e i tragitti iniziali e finali siano migliorati, in modo che il trasferimento dalla strada alla ferrovia o ai porti avvenga il più possibile nelle vicinanze del luogo di partenza e di quello di destinazione.

(3) Le Parti contraenti convengono di favorire il traffico su lunghe distanze su nuove ferrovie transalpine e di ricercare anche sinergie ragionevoli tra il traffico su lunghe distanze e quello regionale.

(4) Le Parti contraenti si impegnano a realizzare nella regione alpina un sistema di trasporti pubblici efficace ed ecologico. Tale sistema deve servire in particolare a mantenere la struttura degli insediamenti e dell'economia e a garantire i collegamenti tra le regioni rurali e quelle urbane. Nelle regioni sensibili dal punto di vista ecologico occorre mettere a punto una speciale offerta di prestazioni nel campo del trasporto pubblico per collegare le zone turistiche. Speciali offerte devono essere realizzate per incentivare i turisti a raggiungere i territori alpini utilizzando i trasporti pubblici.

(5) Le Parti contraenti si impegnano a rinunciare alla realizzazione di linee ad alta velocità nei territori alpini per motivi di protezione dal rumore e di tutela del territorio.

(6) Le Parti contraenti si impegnano ad utilizzare entro otto anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, per il trasporto merci su rotaia attraverso le Alpi, solo vagoni ferroviari a bassa produzione di rumore.

### **Articolo 8 Necessità di adottare provvedimenti nel settore dei trasporti stradali**

Considerato che l'obiettivo della Convenzione delle Alpi è quello di ridurre gli effetti negativi del traffico e attuare un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a non costruire più, in linea di massima, strade ad alto rendimento sul territorio alpino.

(1) Eccezioni a questo principio sono possibili solo quando il progetto stradale sia conforme agli obiettivi stabiliti dalla Convenzione delle Alpi alla lettera j, 2° comma dell'articolo 2 e tenga conto degli obiettivi di cui alle lettere c e d, 2° comma dell'articolo 2;  
- un miglior sfruttamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti, la modernizzazione e l'ampliamento delle infrastrutture ferroviarie, lo sviluppo del trasporto combinato e rispettivamente del trasporto per via d'acqua, che devono comunque uniformarsi

al dettato del 4° comma dell'articolo 6, non permettano di soddisfare in maniera ecologica ed economicamente razionale le esigenze del trasporto merci e dei viaggiatori;

- la valutazione di impatto ambientale risulti positiva ai sensi del 1° comma dell'articolo 6;  
- sia stato raggiunto un consenso tra tutte le Parti contraenti su cui un progetto stradale ha o può avere delle conseguenze.

(2) Le disposizioni del 1° comma non si applicano ai progetti previsti da accordi internazionali legalmente vincolanti tra tutti i Paesi interessati, realizzati prima del 1° gennaio 1996. Per tutte queste costruzioni di strade devono essere però adottate misure collaterali che tengano il

più possibile conto della realizzazione delle finalità della Convenzione delle Alpi, in particolare per la tutela degli uomini, degli animali, delle piante e dei loro spazi vitali.

(3) Nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale vigente sono obbligatorie valutazioni di impatto ambientale per tutti i progetti di strade di maggiore consistenza. Al fine di tutelare la salute e l'ambiente devono essere prese, se necessario, anche misure per regolare la costruzione e l'uso delle strade stesse (limitazioni di velocità, protezione dall'emissione di gas di scarico e dai rumori, tutela del paesaggio).

### ***Articolo 9* Necessità di adottare provvedimenti nel settore del trasporto aereo**

(1) Le Parti contraenti si impegnano a ridurre le conseguenze negative per l'ambiente del traffico aereo, compreso il rumore, e a impedire il volo nei territori particolarmente sensibili dal punto di vista ecologico. Fondamentalmente la costruzione e l'ampliamento di infrastrutture per il traffico aereo nella regione alpina devono essere autorizzate solo in casi eccezionali. La priorità spetta al miglioramento dei collegamenti con mezzi pubblici tra la regione alpina e gli aeroporti che si trovano in prossimità delle Alpi.

(2) Le Parti contraenti si impegnano a realizzare zone di quiete rispetto al volo, al di sopra delle quali sono consentiti i voli ad alta quota solo per il rifornimento di emergenza, il salvataggio e il transito.

(3) Le Parti contraenti si impegnano per una collaborazione internazionale per il servizio di salvataggio e rifornimento di emergenza.

### ***Articolo 10* Necessità di adottare dei provvedimenti nel settore degli impianti turistici**

(1) E' necessario valutare gli effetti che la costruzione di nuovi impianti turistici (impianti di risalita, alloggiamenti, campi e impianti sportivi, impianti per il tempo libero, ecc.) ha sul traffico, segnatamente dal punto di vista della protezione dell'ambiente e della natura nonché della pianificazione del territorio.

(2) Le Parti contraenti promuovono la realizzazione e il mantenimento di zone a traffico limitato e senza traffico, come anche la realizzazione di località turistiche senza automobili e provvedimenti che favoriscano i viaggi turistici nelle Alpi che non fanno ricorso alle automobili.

Per i capitoli dal 3 al 5, con gli articoli 11 - 18 si tratta di formulazioni standard, analoghe a quelle degli altri protocolli della Convenzione.